COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

SETTORE 6 LAVORI PUBBLICI ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Proposta di deliberazione n. 132 del 19/11/2018

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CMV ENERGIA & IMPIANTI S.R.L. E CMV SERVIZI S.R.L. A FAVORE, RISPETTIVAMENTE, DI HERA COMM S.R.L. E INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA, ENTRAMBE CONTROLLATE DA HERA S.P.A. CON SEDE A BOLOGNA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 02/03/2018 ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020 – APPROVAZIONE, esecutiva;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 02/03/2018 ad oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 - APPROVAZIONE, esecutiva;

Premesso che:

1. **L'operazione di scissione parziale per incorporazione di CMV Energia & Impianti e di CMV Servizi**

   CMV Energia & Impianti s.r.l. (di seguito, CMV E&I) è una società a totale partecipazione pubblica – attiva, tra l'altro, (i) nelle attività di vendita di gas naturale, energia elettrica e calore, (ii) nella relizzazione e gestione, anche per conto terzi, di impianti per la produzione di energia rinnovabile e (iii) nella gestione dei servizi relativi alla manutenzione e controllo degli impianti termici. CMV E&I è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Cento, che possiede l'88,14% del capitale.

   CMV Servizi s.r.l. è una società, a totale partecipazione pubblica, che opera in conformità al modello in house providing ed eroga servizi pubblici a favore della cittadinanza e servizi

strumentali per i Comuni soci, come la gestione e manutenzione delle strade. CMV Servizi è una società controllata dal Comune di Cento con il 97,25% del capitale.

CMV Servizi detiene l'intero capitale sociale (100%) di A Tutta Rete S.r.l. (ATR), società che svolge il servizio di distribuzione del gas naturale a Cento ed in altri comuni della provincia di Ferrara.

Hera Spa, società quotata nella Borsa Italia, controlla il principale gruppo nel settore dei servizi pubblici locali nella Regione Emilia Romagna. Hera Spa controlla sia Hera Comm s.r.l., che si occupa di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica, sia il 100% di INRETE Distribuzione Energia Spa (Inrete), che svolge l'attività di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.

Il Comune di Cento, in qualità di socio controllante, intende attuare un piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute rispettivamente, in CMV E&I e in CMV Servizi – in conformità con le disposizioni previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato con d.lgs. 19/08/2016, n. 175 e s.m.i. (TUSP) – attraverso:

a) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite la scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I, mediante l'assegnazione, a favore di Hera Comm, delle attività e passività relative alla vendita di energia elettrica e di gas facenti capo a CMV E&I;
b) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite la scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi, mediante l'assegnazione, a favore di Inrete, delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di ATR, posseduto da CMV Servizi.

Entrambe le suddette scissioni parziali per incorporazione sono definite congiuntamente la Operazione di Aggregazione.

Il ramo d'azienda di CMV E&I, oggetto della scissione a favore di Hera Comm, comprenderà tutte le attività e passività relative all'attività di vendita del gas e di energia elettrica facenti capo alla stessa CMV E&I identificate dalle parti.

Il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione a favore di Inrete, comprenderà: (i) tutte le reti e gli impianti di distribuzione del gas di proprietà di CMV Servizi; (ii) il 100% del capitale sociale della società di distribuzione gas ATR, con i relativi dipendenti; (iii) i debiti di natura commerciale e finanziaria facenti capo a CMV Servizi e relativi alle reti e impianti del gas fino all'importo di Euro 3.500.000 (tremilionicinquecentomila).

Per effetto delle suddette scissioni, i soci di CMV E&I e di CMV Servizi, compreso il Comune di Cento, diventeranno soci delle due società controllate da Hera Spa, vale a dire Hera Comm ed Inrete.

Per l'esecuzione dell'operazione il Tribunale di Bologna, su richiesta congiunta di CMV Servizi ed Inrete, ha nominato in data 30/10/2018 il dott. Mattia Berti, con studio a Bologna, come esperto incaricato di redigere la relazione, in base agli articoli 2506-ter, comma 3, e 2501-sexies cod. civ., sulla congruità del rapporto di cambio tra il ramo d'azienda di CMV Servizi, oggetto della scissione, e le azioni di Inrete che saranno assegnate ai soci di CMV Servizi.

In data 30/10/2018 CMV E&I e Hera Comm hanno incaricato lo stesso esperto nominato dal Tribunale di Bologna di redigere la relazione, in base all'art. 2506-ter, comma 3, cod. civ., sulla congruità del rapporto di cambio tra il ramo d'azienda di CMV E&I, oggetto della scissione, e le quote sociali di Hera Comm che saranno assegnate ai soci di CMV E&I.

In data 24 ottobre 2018 i Consigli di amministrazione di CMV E&I e di Hera Comm, da una parte, e quelli di CMV Servizi e Inrete, dall'altra parte, hanno approvato (i) l'accordo quadro che disciplina le due operazioni di scissione per incorporazione (di seguito, Accordo Quadro) (Allegato 1), (ii) i rispettivi progetti di scissione, con le relazioni illustrative e le situazioni patrimoniali (Allegati 2-3), e (iii) il mandato di convocare l'assemblea dei soci per approvare il progetto di scissione.

L'Accordo Quadro è stato firmato dal rappresentante di CMV E&I, il Presidente geom. Antonio Fortini, in data 24/10/2018, e dal rappresentante di CMV Servizi, il Presidente avv. Riccardo Maccaferri, in data 24/10/2018.

In ogni caso, l'esecuzione dell'Operazione di Aggregazione con le società del Gruppo Hera è subordinata, in base all'art. 7 dell'Accordo Quadro, alla sua approvazione da parte degli organi competenti dei Soci (vale a dire i Comuni) di CMV Servizi e di CMV E&I.

2. Conformità dell'operazione di aggregazione alle regole applicabili in materia di operazioni riguardanti le società pubbliche

CMV Servizi e CMV E&I sono entrambe società pubbliche in quanto il loro capitale sociale è interamente di proprietà dei Comuni. Le due società sono controllate dal Comune di Cento, che è titolare della maggioranza assoluta del capitale. Di conseguenza, CMV Servizi e CMV E&I sono soggette alle regole stabilite dal Testo unico sulle società pubbliche (TUSP).

La scissione parziale per incorporazione non costituisce una alienazione delle partecipazioni, ipotesi per la quale l'art. 10, comma 2, TUSP stabilisce l'obbligo di rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Infatti, la scissione parziale per incorporazione produce una sorta di fusione tra il ramo d'azienda di una società (le società dell'ex gruppo CMV) e la società beneficiaria della scissione (le società controllate da Hera Spa), che incorpora il ramo d'azienda. Di conseguenza, come accade nella fusione, i soci della società oggetto di scissione acquistano partecipazioni nelle società incorporanti.

In altri termini, la scissione per incorporazione realizza un fenomeno di aggregazione del tutto simile sul piano sostanziale ad una fusione tra società.

Infatti, secondo autorevole dottrina, la scissione a favore di una società già esistente, denominata scissione per incorporazione, "può servire a scopi di concentrazione, cioè di crescita delle dimensioni aziendali e di integrazione fra soggetti esercenti attività economiche che presentino profili di reciproca connessione o complementarietà. Questa funzione può essere in particolare assolta dalla scissione per incorporazione in società già esistenti, che configura … un fenomeno di scissione-fusione o (dal punto di vista delle società beneficiarie incorporanti) di fusione parziale e che come tale può realizzare la medesima funzione concentrativa che è caratteristica appunto della fusione" (G. SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, in Trattato delle S.p.A., a cura di Colombo – Portale, vol. 7, tomo 2, UTET, 2004, p. 68-69).

Quindi, la scissione per incorporazione costituisce di fatto una fusione parziale. Ciò detto, la fusione non è soggetta agli obblighi di pubblicità e di non discriminazione nella scelta della società con la quale eseguire l'operazione.

I giudici hanno affrontato la questione nel famoso caso della fusione per incorporazione di BAS Bergamo Spa in ASM Brescia Spa, escludendo l'obbligo di indire la gara (TAR Brescia, ord. 25 febbraio 2005, n. 273; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 1° aprile 2005, n. 1610), per i seguenti motivi.

In primo luogo, la fusione non è una procedura di affidamento di servizi pubblici, ma un modello autonomo di organizzazione, che è incentivato dalla normativa sugli affidamenti dei servizi pubblici (TAR Brescia, ord. 273/2005). Infatti, "con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali" (Cons. Stato, ord. 1610/2005).

In secondo luogo, la fusione apporta utilità sulla base di una valutazione economica e all'interno di una prospettiva industriale di lungo periodo, elementi che una selezione con gara pubblica non è in grado di garantire.

Infine, la normativa che incentiva le fusioni di società pubbliche "prende in considerazione determinati risultati organizzativi (bacino di utenza, ambito territoriale) che presuppongono la facoltà di raggiungere intese mirate" con operatori attivi nella stessa area geografica (TAR Brescia, ord. 273/2005).

In conclusione, se due società effettuano una fusione, l'operazione ha per oggetto l'integrazione delle loro strutture aziendali - composte da mezzi strumentali, personale e concessioni - con conseguente prosecuzione degli affidamenti di servizi già esistenti. La fusione non costituisce una modalità per assegnare servizi pubblici ad altre imprese, per cui non è necessario che la scelta della società con la quale aggregarsi sia preceduta da una gara.

Nel nostro caso, peraltro, la decisione di attuare l'aggregazione con le società del gruppo Hera è stata preceduta da una fase di consultazione informale da parte degli amministratori e dirigenti di CMV Servizi e CMV E&I con altre società del settore dei servizi pubblici attive nel territorio. La consultazione ha fatto emergere le società del gruppo Hera come i soggetti più adatti per realizzare l'aggregazione, sia per le condizioni economiche offerte, che per la tutela del personale delle società dell'ex gruppo CMV.

3. Procedura di approvazione dell'operazione

Poiché CMV Servizi e CMV E&I sono società soggette a controllo pubblico la loro scissione deve essere approvata seguendo le regole del Testo unico società pubbliche, approvato con d.lgs. 175/2016 (TUSP).

Come indicato sopra nel paragrafo 1, la scissione per incorporazione comporta l'acquisizione di partecipazioni da parte dei Comuni soci di CMV Servizi e CMV E&I (compreso Cento) nelle società del gruppo Hera, cioè rispettivamente in Inrete e in Hera Comm.

L'art. 8, comma 1, TUSP stabilisce che le operazioni, anche mediante partecipazione ad operazioni straordinarie (come le scissioni), che comportano l'acquisto da parte di una amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti, devono essere deliberate con le modalità previste dall'art. 7, commi 1-2, TUSP.

Tale obbligo si applica anche per l'approvazione delle modifiche dell'oggetto sociale che consentono un cambiamento significativo dell'attività della società (art. 7, comma 7, lett. a), TUSP).

Nel nostro caso, insieme con la scissione l'assemblea dei soci di CMV Servizi approverà la modifica dell'oggetto sociale dello statuto, in quanto la scissione del ramo d'azienda dedicato alla distribuzione del gas comporterà la modifica dell'attività svolta dalla società.

L'art. 7, commi 1-2, TUSP prevede che, in caso di partecipazioni comunali (comma 1, lett. c) l'acquisizione deve essere approvata dal consiglio comunale.

La delibera deve essere redatta in modo conforme a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 (art. 7, comma 2), che ha per oggetto gli oneri di motivazione analitica per l'acquisto di partecipazioni.

Nella parte che ci interessa la norma stabilisce che: "l'atto deliberativo … di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

In pratica, la delibera che autorizza l'acquisizione di partecipazioni da parte dell'Ente pubblico deve essere motivata in modo specifico con riguardo a tre aspetti principali:

a) la necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, in base a quanto previsto dall'art. 4 TUSP;

b) la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione;

c) la scelta da parte del Comune di svolgere il servizio tramite un operatore esterno, anziché in via diretta;

Dopo la sua approvazione la delibera che autorizza l'acquisizione delle partecipazioni (tramite la scissione) deve essere inviata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per finalità conoscitive, ed all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (art. 5, commi 3-4).

A questo punto, è necessario esporre quali sono le motivazioni dell'Operazione di Aggregazione di CMV Servizi e CMV E&I con le società del Gruppo Hera.

4. Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Cento da attuare con la scissione per incorporazione di CMV Servizi e CMV E&I

4 1. Il Consiglio comunale di Cento ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni sociali detenute con la delibera n. 88 in data 29 settembre 2017.

La delibera di revisione straordinaria ha stabilito di mantenere sia le azioni possedute in Hera Spa, che peraltro non era oggetto della revisione perché è una società quotata in Borsa, sia in altre società – comprese CMV Servizi e CMV E&I – in quanto ritenute "essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune".

Le ragioni a favore del mantenimento delle partecipazioni sono state esposte negli allegati A) (Linee di indirizzo per la ricognizione) e B) (Relazione tecnica di accompagnamento) della delibera comunale di revisione delle partecipazioni.

Con riguardo a CMV Servizi, la relazione tecnica specifica che: "La società assume le funzioni di soggetto affidatario di servizi strumentali, individuati dagli Enti Locali soci nell'ambito delle rispettive competenze, assumendo così la configurazione di società che produce beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, co. 2, lett. d). La società svolge anche dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 4, co. 2, lett. a) (servizi di interesse generale). L'articolo 4, co. 4, del TUSP consente la coesistenza di queste attività all'interno di una società in house providing".

La sua controllata ATR – partecipata indirettamente dal Comune – svolge l'attività di distribuzione del gas naturale, che è un servizio pubblico (art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000). Perciò, la partecipazione indiretta in ATR è stata ritenuta ammissibile, in quanto rientra nell'ipotesi dell'art. 4, co. 2, lett. a) TUSP (cfr. relazione tecnica), dato che ATR svolge un servizio di interesse generale attraverso la realizzazione e gestione di reti e di impianti strumentali allo svolgimento del servizio.

Infine, anche con riguardo a CMV E&I le Linee guida (allegato A) hanno fatto presente che svolge un'attività ammessa, perché "si inquadra nell'ambito dei servizi aventi interesse generale" (art. 4, co. 2, lett. a, TUSP).

4 2. L'art. 20 TUSP stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli enti pubblici devono effettuare un'analisi periodica dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo – se ci sono i presupposti – un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (c.d. razionalizzazione periodica delle partecipazioni, art. 20, commi 1 e 3).

Per quanto ci interessa, il Comune deve adottare un piano di razionalizzazione delle partecipate se l'analisi fa emergere una o più delle seguenti situazioni:

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate (art. 20, c. 2, lett. c);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lettera f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (lettera g).

Nel nostro caso, innanzitutto, il Comune di Cento è socio di Hera Spa, società controllante di un gruppo che svolge tutte le attività esercitate dai rami d'azienda oggetto di scissione, vale a dire la distribuzione del gas (tramite la società Inrete) e la vendita di gas e di energia elettrica (tramite Hera Comm).

Quindi, esiste l'ipotesi prevista dalla lettera c), anche se attualmente il Comune di Cento possiede la partecipazione nella capogruppo quotata, Hera Spa, anziché nelle sue controllate, Inrete ed Hera Comm.

Sussiste anche il secondo presupposto per la razionalizzazione, cioè il contenimento dei costi di funzionamento della società (previsto dalla lettera f), perché l'incorporazione dei rami d'azienda oggetto di scissione in strutture societarie di dimensioni molto maggiori produrrà una riduzione dei costi di funzionamento, per effetto delle economie di scala.

Infine, esiste il terzo presupposto per l'aggregazione (lettera g) – che consiste nell'aggregazione tra società che hanno per oggetto lo svolgimento di attività ammesse dall'art. 4 del TUSP (comma 2, lett. a): produzione di servizi di interesse generale) – perché le società incorporanti Inrete ed Hera Comm svolgono gli stessi servizi nel territorio della Regione Emilia Romagna.

Non è stato possibile approvare il presente piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute in CMV Servizi e CMV E&I nella revisione straordinaria delle quote sociali possedute dal Comune di Cento (art. 24 TUSP) eseguita entro il 30 settembre 2017 per evidenti motivi.

Ogni processo di aggregazione tra società diverse richiede prima il raggiungimento di un accordo tra le società ed i loro soci sulle modalità giuridiche ed economiche per l'esecuzione dell'aggregazione.

Poiché l'accordo è stato raggiunto solo durante l'anno 2018, non è stato possibile inserire l'operazione di razionalizzazione nel piano straordinario di revisione delle partecipazioni approvato dal Comune di Cento con delibera di Consiglio n. 88 in data 29 settembre 2017.

5. Motivazione analitica della scelta di acquisire partecipazioni nelle società operative appartenenti al Gruppo Hera di Bologna

La delibera che autorizza l'acquisizione di nuove partecipazioni da parte del Comune, per effetto delle operazioni di scissione, deve essere motivata con riguardo a tre aspetti principali:

a) la necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, in base a quanto previsto dall'art. 4 TUSP;
b) la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della partecipazione;
c) la scelta da parte del Comune di svolgere il servizio tramite un operatore esterno, anziché in forma diretta.

5 1. Per quanto riguarda la necessità delle nuove partecipazioni per il perseguimento delle finalità istituzionali (lettera a), entrambe le società incorporanti del Gruppo Hera sono attive nella Regione Emilia Romagna (dopo l'aggregazione saranno attive proprio nel territorio di Cento) e svolgono servizi di interesse generale, ammessi dall'art. 4, comma 2, TUSP.

Inrete acquisirà le reti di distribuzione del gas da CMV Servizi e il 100% del capitale della società di gestione del servizio, ATR.

La distribuzione del gas è un servizio pubblico locale (art. 14, comma 1, d.lgs. 164/2000), che come tale rientra nella categoria dei servizi di interesse economico generale. Inoltre, lo svolgimento di tale attività è espressamente ammesso dall'art. 4, comma 2, lett. a) TUSP, che inserisce tra le attività ammissibili la "realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi (pubblici) medesimi".

Quindi, l'ammissibilità della partecipazione del Comune nella società Inrete è indubbia, dato che - dopo la scissione - essa è destinata ad esercitare il servizio pubblico di distribuzione gas nel territorio di Cento, tramite la sua controllata ATR.

Anche la vendita del gas e dell'energia elettrica, soprattutto ai clienti del mercato tutelato (cioè ai clienti domestici), costituisce un servizio di interesse generale.

Infatti, in data 16 marzo 2017 la Conferenza unificata Stato – Regioni ha sottoscritto con il Governo italiano una intesa "sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", per modificare le disposizioni del Testo unico con un "decreto correttivo" (cioè il d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017).

Nell'intesa il Governo ha accolto la proposta della Conferenza unificata di specificare nella relazione illustrativa al decreto correttivo "che la nozione di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), del TU 175 del 2016 comprende anche i servizi regolati da Autorità indipendenti, di cui alla legge 481 del 1995".

Ciò conferma che la vendita di gas e di elettricità ai clienti finali, essendo regolata dall'Autorità di regolazione ARERA, è un servizio di interesse generale. Nel caso dei clienti del mercato tutelato la regolazione di ARERA riguarda anche le tariffe di vendita.

Poiché dopo la scissione per incorporazione di CMV E&I a favore di Hera Comm quest'ultima svolgerà servizi di vendita di gas e di energia a favore della cittadinanza di Cento (compresi i clienti del mercato tutelato), la partecipazione del Comune in Hera Comm è ammissibile in base all'art. 4 del Testo unico.

5 2. Per quanto riguarda la convenienza economica dell'operazione (lettera b), tale aspetto è illustrato nell'Allegato 4 alla presente delibera, che contiene gli elementi di dettaglio riguardo a tale valutazione.

Dall'Allegato 4) risulta che il valore assegnato ai rami d'azienda di CMV Servizi (compresa la quota del 100% di ATR) e di CMV E&I - oggetto delle scissioni - è superiore al valore ad essi attribuito nei libri contabili del Comune.

Per ciò che concerne la sostenibilità finanziaria dell'operazione, le società del Gruppo Hera che effettuano l'incorporazione mediante fusione hanno maggiore solidità economico – finanziaria rispetto alle società scisse CMV Servizi e CMV E&I.

Ciò significa che l'acquisizione delle partecipazioni da parte del Comune di Cento non richiede la necessità di effettuare aumenti del capitale per rafforzare la solidità patrimoniale delle società del Gruppo Hera.

Infatti, negli anni passati Inrete e Hera Comm hanno distribuito utili a favore della controllante, Hera Spa.

5 3. Infine, la scelta da parte del Comune di svolgere i servizi esercitati dalle nuove partecipate Inrete ed Hera Comm tramite un operatore esterno, anziché in forma diretta, è imposta dalla normativa.

Attualmente il servizio di distribuzione del gas non può più essere esercitato direttamente dai Comuni, ma solo tramite società di capitali.

Infatti, l'art. 15, comma 1, d.lgs. 164/2000 ha stabilito che: "Entro il 1° gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. (…)". Quindi, le precedenti gestioni comunali del servizio sono state trasformate in società di capitali.

Inoltre, a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, i nuovi affidamenti del servizio di distribuzione gas devono avvenire mediante gara pubblica (art. 14, comma 1), alla quale possono partecipare solo "società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata" (art. 14, comma 5).

Perciò, la legge impedisce la gestione diretta del servizio di distribuzione gas da parte dei Comuni.

Per quanto concerne lo svolgimento della vendita del gas naturale ai clienti finali, l'art. 17 del d.lgs. 164/2000 (modificato dall'art. 30 del d.lgs. 93/2011) riserva tale attività solo alle società.

Infatti, l'art. 17, comma 1, stabilisce che: "A decorrere dall'1° gennaio 2012 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali …".

Il successivo art. 17, comma 3, aggiunge che: "Le società interessate alla inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano richiesta al Ministero dello sviluppo economico, in base a modalità e requisiti stabiliti, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con decreto dello stesso Ministero entro la data di cui al comma 1. (…)".

Quindi, la vendita del gas ai clienti finali è un'attività riservata alle società, mentre è preclusa ai Comuni, che perciò non possono effettuarla in via diretta a favore della loro cittadinanza.

6. Modifica del canone annuale di concessione del servizio di distribuzione del gas, versato da ATR, spettante al Comune

Attualmente, lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Cento è disciplinato dall'Atto integrativo e modificativo della convenzione del servizio di distribuzione gas nel Comune di Cento, stipulato in data 1° giugno 2016 tra CMV Servizi, come proprietaria di reti e impianti del gas, ATR, gestore del servizio, e lo stesso Comune.

L'art. 5 dell'Atto integrativo disciplina il canone di concessione che il gestore del servizio, ATR, deve pagare ogni anno al Comune.

L'art. 5, comma 1, dell'Atto stabilisce che: "Per l'esecuzione del servizio il Gestore sarà tenuto a pagare al Comune di Cento un canone annuale di concessione calcolato su una percentuale del vincolo dei ricavi ammessi (vincolo denominato VRT), determinato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico integrato n. 367/2014/R/gas e s.m.i. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 la percentuale sul VRT [vincolo sui ricavi tariffari, cioè la tariffa percepita ogni anno dal distributore] viene determinata pari al 40%, mentre per gli anni successivi sarà concordata dalle Parti in considerazione delle evoluzioni normative e societarie".

Il periodo disciplinato dall'attuale testo dell'atto integrativo è ormai prossimo alla scadenza, che avverrà con la fine dell'anno 2018. A partire dall'anno 2019 ATR farà parte del Gruppo Hera, per effetto della scissione parziale per incorporazione della sua controllante, CMV Servizi.

È necessario stabilire le nuove regole per il calcolo del canone di concessione valido dal 2019, prima della scissione, in modo concordato con la società Inrete del Gruppo Hera, perché il contratto di servizio stabilisce che: "per gli anni successivi (la misura del canone) sarà concordata dalle Parti in considerazione delle evoluzioni normative e societarie".

Dal 1 gennaio 2019 il canone di concessione subirà una riduzione perché nel frattempo la redditività dell'attività di distribuzione del gas sta calando con il passare degli anni e perché Inrete si è impegnata, dopo l'acquisizione di ATR, a pagare durante l'anno 2019 tutti i debiti della stessa ATR verso il Comune di Cento per il mancato pagamento dei canoni arretrati, pari ad euro 7.500.000 (settemilionicinquecentomila).

Inoltre, Inrete ha accettato la proposta di CMV Servizi di mantenere tutto il personale attualmente alle dipendenze di ATR.

Per queste ragioni, si propone la sostituzione integrale dell'art. 5 (intitolato: Canone di concessione) dell'Atto integrativo stipulato il 1° giugno 2016 tra il Comune di Cento, CMV Servizi ed ATR con la seguente clausola, che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio 2019:

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Per l'esecuzione del servizio il Gestore sarà tenuto a pagare al Comune di Cento un canone annuale di concessione calcolato in percentuale sul vincolo dei ricavi ammessi per l'attività di

distribuzione e misura del gas naturale (vincolo denominato VRT), determinato ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico integrato (ora ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) n. 367/2014/R/gas e s.m.i. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 la percentuale sul VRT viene determinata pari al 40%, mentre per gli anni successivi sarà concordata dalle Parti in considerazione delle evoluzioni normative e societarie.

2. Per l'anno 2016 il canone sarà determinato sulla base del numero dei giorni effettivi, a partire dalla data di decorrenza del presente atto. Le previsioni dell'art. 16 della Convenzione così come modificato dalla delibera del Consiglio comunale di Cento n. 14 del 27.02.2003 si intendono quindi superate e non saranno più efficaci dalla data di sottoscrizione del presente atto. Deve essere comunque garantito per l'anno 2016 un canone minimo coerente con la somma inserita nel bilancio esercizio finanziario 2016 pari ad € 1.074.303,95 (IVA 22% inclusa).

3. A partire dal 1° gennaio 2019 il Gestore sarà tenuto a pagare al Comune di Cento un canone annuale di concessione per lo svolgimento del servizio di distribuzione gas pari ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), IVA esclusa, per l'anno 2019, e ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), IVA esclusa, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (totale euro 300.000). A partire dal 1° gennaio 2022 e sino alla data iniziale di efficacia del contratto di servizio sottoscritto con il gestore aggiudicatario della gara di distribuzione gas per l'ambito territoriale di competenza, il canone annuale di concessione spettante al Comune sarà pari al 10% (dieci per cento) del VRT.

4. In caso di subentro nel corso dell'anno del nuovo gestore aggiudicatario della gara, il Gestore riconoscerà al Comune il canone di concessione in proporzione alla durata residua del suo affidamento, sulla base del numero dei giorni effettivi di svolgimento del servizio prima dell'ingresso del nuovo gestore.

7. Modifica dello statuto sociale di CMV Servizi

L'attuale statuto di CMV Servizi s.r.l. tiene conto del fatto che la società controlla ATR, che esercita l'attività di distribuzione del gas, e in generale dell'attuale assetto della società.

Per effetto della scissione parziale per incorporazione un ramo d'azienda della società sarà trasferito ad Inrete, per cui cambierà l'assetto organizzativo della società scissa che rimarrà sotto il controllo del Comune di Cento.

Per questa ragione, si propone di modificare lo statuto sociale di CMV Servizi innanzitutto per adeguare la clausola dell'oggetto sociale (articolo 3 dello statuto) alle attività che la società scissa continuerà a svolgere e ad ai servizi che potrebbe erogare in futuro con il nuovo assetto organizzativo.

Inoltre, con l'occasione sono state modificate alcune clausole che regolano la vita della società per disciplinare meglio i vari aspetti.

Il testo del nuovo statuto di CMV Servizi s.r.l. che sarà approvato dalla prossima assemblea dei soci è allegato alla presente delibera come Allegato 5).

Tutto ciò premesso:

Ritenuto Opportuno approvare l'Operazione di Aggregazione di CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l., rispettivamente, in Hera Comm s.r.l. e INRETE Distribuzione Energia Spa, entrambe controllate da Hera S.p.A. di Bologna, per le ragioni esposte nelle premesse della delibera;

Vista la competenza del Consiglio comunale per approvare la delibera in base all'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali) e all'art. 7, comma 1, lett. c) d.lgs. 175/2016 (Testo unico società pubbliche);

Preso Atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, come Allegato 6) alla presente delibera;

Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta di delibera in oggetto;

Con la seguente votazione,

D E L I B E R A

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse della presente delibera, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare l'Accordo Quadro, sub Allegato 1), il quale disciplina l'Operazione di Aggregazione tra INRETE Distribuzione Energia Spa, Hera Comm s.r.l., CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l., che è stato approvato dai consigli di amministrazione di CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l. in data 24 ottobre 2018 e successivamente è stato sottoscritto dai legali rappresentanti di CMV Energia e Impianti e di CMV Servizi;

3. di approvare i progetti di scissione parziale per incorporazione, con le relazioni illustrative e le situazioni patrimoniali, approvati dai consigli di amministrazione di CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l. in data 24 ottobre 2018 (Allegati 2-3);

4. di approvare l'Allegato 4) alla presente delibera che contiene gli elementi che espongono la convenienza economica dell'Operazione di Aggregazione con le società del Gruppo Hera Spa;

5. di approvare la sostituzione dell'art. 5 (Canone di concessione) dell'Atto integrativo e modificativo della convenzione del servizio di distribuzione gas nel Comune di Cento, stipulato in data 1° giugno 2016 tra il Comune di Cento, CMV Servizi s.r.l. ed ATR s.r.l. con il testo riportato nelle premesse della presente delibera;

6. di approvare il nuovo testo dello statuto sociale di CMV Servizi s.r.l. di cui all'Allegato 5);

7. di dare mandato ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari o opportuni all'esecuzione della presente delibera, inerenti e conseguenti, compresa l'approvazione della scissione parziale per incorporazione – sopra indicata – nelle assemblee dei soci di CMV Energia & Impianti s.r.l. e di CMV Servizi s.r.l.;

8. di stabilire che si potranno apportare al testo degli atti indicati nei punti precedenti modifiche di carattere non sostanziale, finalizzate all'eliminazione di eventuali errori e all'attuazione dell'Operazione di Aggregazione di comune accordo con le società del Gruppo Hera sopra richiamate;

9. di dare atto che lo schema della deliberazione del Consiglio Comunale, prima della sua sottoposizione al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 175/2016, nonché al Revisore contabile di questo Ente locale per il prescritto parere;

10. di trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Regione Emilia Romagna, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

11. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Cento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 175/2016.

Quindi il Consiglio Comunale stante l'urgenza

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.